

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **134/1979** (ECLI:IT:COST:1979:134)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Camera di Consiglio del **11/10/1979**; Decisione del **16/11/1979**

Deposito del **21/11/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16226**

Atti decisi:

N. 134

ORDINANZA 16 NOVEMBRE 1979

Deposito in cancelleria: 21 novembre 1979.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 325 del 28 novembre 1979.

Pres. AMADEI - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, terzo comma, del codice di procedura

civile promosso con ordinanza emessa il 1 febbraio 1977 dal tribunale di Massa nel procedimento civile vertente tra la Dalmine s.p.a. e Tarabella Adriano, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 25 marzo 1977.

Visto l'atto di costituzione della società Dalmine e di Tarabella Adriano;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile nella parte in cui prevede la rivalutazione, con efficacia retroattiva, dei crediti di lavoro, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

considerato che tale questione, nei suoi diversi profili, è identica ad altre, dichiarate da questa Corte non fondate con le sentenze n. 13 e n. 161 del 1977; che non sono prospettati, in questa sede, profili nuovi né sono adottati motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Massa con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.